

**CONSIGLIO di STATO - (procedimento disciplinare, nel caso in cui, nei confronti del dipendente, non sia formalmente iniziato un procedimento penale)**

*§ - L'esercizio della azione penale è normalmente di ostacolo all'inizio o alla prosecuzione del procedimento disciplinare; l'Amministrazione, in assenza dell'inizio di un procedimento penale nei confronti di un pubblico dipendente sottoposto ad indagini penali, può legittimamente iniziare un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso e concluderlo, irrogando una sanzione disciplinare, sulla base dei fatti autonomamente accertati (avv.ennio grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net))*

---

*SEZ. VI - n. 4288 del 06.07.2006*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 06/07/2006

omissis

**FATTO e DIRITTO**

1.- Il TAR Lazio, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha accolto il ricorso dell'istante avverso il provvedimento di destituzione dal servizio del Capo della Polizia, in quanto "la P. A. ha proseguito il procedimento disciplinare di cui trattasi, nonostante non potesse certo dirsi in possesso (come risulta, indubitabilmente, per tabulas) di autonomi e sicuri elementi di colpevolezza dell'inquisito (nei cui confronti, per gli stessi fatti costituentine oggetto, era già stata avviata un'apposita indagine penale)", e "le valutazioni circa la colpevolezza del Tiani si sono basate (seppur a fini amministrativi) su indagini e deduzioni che hanno anticipato quelle proprie del giudizio penale (che, a tutt'oggi, non risulta –

tra l'altro – essersi concluso sfavorevolmente per l'inquisito)".

2.- Questa conclusione è contestata dalla Amministrazione, la quale ribadisce la legittimità del proprio operato e, per questo, chiede la riforma della sentenza impugnata.

3.- Si è costituito l'appellato.

4.- Il ricorso, trattenuto all'udienza del 31 gennaio 2006, è fondato.

Il primo giudice mostra di essere consapevole dell'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'art. 11 del d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 non impedisce che l'Amministrazione possa iniziare (e proseguire) il procedimento disciplinare, nell'ipotesi in cui nei confronti del dipendente incolpato non abbia avuto (come nella specie) inizio l'azione penale, che si ha "nel momento in cui, il soggetto indagato acquista la veste di indagato" (si veda, C.S., sez. IV, n. 780 del 7.5.1998).

Nonostante di questo principio abbia fatto menzione nella sentenza impugnata, il primo giudice perviene alla conclusione che, nella specie, l'Amministrazione non poteva sottoporre a procedimento disciplinare il dipendente, non essendo in possesso di "sicuri elementi di colpevolezza", che possono essere acquisiti solo alla conclusione del procedimento penale, il cui esito, in ogni caso, non può essere anticipato da "valutazioni circa la colpevolezza del Tiani...basate (seppur a fini amministrativi) su indagini e deduzioni".

La argomentazione non convince sia perché contrasta con il principio, secondo il quale solo l'esercizio della azione penale (nel senso avanti chiarito) è di ostacolo all'inizio o alla prosecuzione del procedimento disciplinare, sia perché, una volta legittimamente iniziato il procedimento disciplinare, l'Amministrazione ha il potere/dovere di concluderlo (a meno che ovviamente non sia stata iniziata l'azione penale a carico dell'incolpato) sulla base dei convincimenti che il

Consiglio Provinciale di Disciplina si è formato sui fatti contestati, il cui accertamento e la cui valutazione a fini disciplinari sono affidati al giudizio discrezionale dello stesso Consiglio di Disciplina, sindacabile solo per vistose incongruenze.

Nella specie, i fatti, oggetto di contestazione al ricorrente, sono stati esaminati nel corso del procedimento disciplinare, e "il comportamento tenuto dal Tiani oltre ad essere assolutamente inconciliabile con le funzioni proprie (è stato ritenuto) pregiudizievole per il servizio e per l'Amministrazione e tale da renderne incompatibile l'ulteriore permanenza in servizio".

Deve, quindi, concludersi che legittimamente l'Amministrazione ha emesso a carico del ricorrente il provvedimento di destituzione dal servizio in relazione a fatti (rispetto ai quali è parso "puerile il tentativo di discolpa"), che dimostrano, "valutati i precedenti disciplinari, la più assoluta inaffidabilità" dello stesso.

L'appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato infondato il ricorso di primo grado.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara infondato il ricorso di primo grado. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini Presidente

Luigi Maruotti Consigliere

Carmine Volpe Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere Est.

Giuseppe Minicone Consigliere